

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 66

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla legge regionale n. 29/2004.

(GU n.2 del 11-1-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 54 del 15 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2004

1. L'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Cremazione e affidamento delle ceneri). - 1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dal comune nel quale e' avvenuto il decesso nel rispetto della volonta' espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130/2001, previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della medesima legge. Il certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, non necessita di alcuna autenticazione.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1, indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

3. Soggetto affidatario dell'urna cineraria puo' essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge n. 130 /2001.

4. Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n 285 (Approvazione del regolamento di

polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5. Il trasporto delle ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria.

6. Resta valida la possibilita' di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

7. In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, commi 3 e 6, del d.p.r. n. 285/1990».

Art. 2

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 29/2004

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 29/2004 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri). - 1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 130/2001, e' rilasciata dal comune nel quale e' avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volonta' del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale e' avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale e' effettuata la dispersione.

3. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta e' rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale e' avvenuto il decesso».

Art. 3

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2004

1. L'art. 4 della legge regionale n. 29/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Luoghi di dispersione delle ceneri). - 1. La dispersione delle ceneri e' consentita nei luoghi individuati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.

2. I comuni possono prevedere, nel rispetto della volonta' del defunto, che la dispersione delle ceneri avvenga in apposite aree naturali dei territori di loro pertinenza.».

Art. 4

Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 29/2004

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 29/2004 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Cremazione e affidamento di resti mortali gia' sepolti o tumulati). - 1. La cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001 puo' avvenire senza necessita' di acquisire il certificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 130/2001».

Art. 5

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 29/2004

1. L'art. 6 della legge regionale n. 29/2004 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Piano regionale di coordinamento). - 1. Il piano regionale di coordinamento definisce, sulla base della popolazione residente, del tasso di mortalita', e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, le linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in forma associata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001.

2. Il piano regionale di coordinamento disciplina anche la creazione di cinerari comuni e strutture del commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non e' consentito l'utilizzo di crematori mobili.

4. Il piano regionale di coordinamento e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 2013, n 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale)».

Art. 6

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 29/2004

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 29/2004 e' aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni per l'approvazione del primo piano regionale di coordinamento). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 2013, n. 66 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche alla legge regionale n. 29/2004), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale di coordinamento di cui all'art. 6».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2013

ROSSI

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 novembre 2013

(Omissis).